

COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 32

Oggetto:

Determinazione del diritto fisso per gli accordi di separazione congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Assoro, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132,

convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 11:15 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente	
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X		
GIARDINA GIUSEPPE	Vice Sindaco	X		
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X		
GIANGRECO SIBILLA	Assessore	X		

Presiede il Sindaco BERTINI GIUSEPPE

Partecipa il Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, rubricato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia in materia di processo civile", convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Preso atto che l'articolo 12 del citato Decreto Legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Rilevato che all'atto di conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso da parte del Comune e che al riguardo è stata inserita dalla Legge n. 162/2014, un' apposita integrazione sotto il punto 11*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00 (euro sedici/00).

Ritenuto di determinare l'importo del succitato diritto fisso nella misura di € 16,00 e che lo stesso verrà aggiornato automaticamente al variare dell'importo fissato all'art. 4 della tabella allegato A) al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio.

Precisato che l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la disciplina delle tariffe per i beni e servizi, demandando, quindi, alla competenza residuale della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe.

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo;

Visto, altresì l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la presente proposta presentata dalla Responsabile dei Servizi Demografici;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di determinare in € 16,00 (euro sedici/00) l'importo del diritto fisso di cui al punto 11 bis della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, inserito con la Legge n. 10 novembre 2014, n. 162, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Assoro
- **2. Di stabilire** che l'importo di cui al punto 1) verrà aggiornato automaticamente ad ogni misura fissata dall'art. 4 della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio.
- **3. Di dare atto** che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- **4. Di stabilire** che il diritto verrà riscosso dallo sportello Servizi Demografici del Comune di Assoro , ed introitato nei competenti capitoli di Bilancio relativi ai diritti di segreteria.
- **5. Di precisare** che il presente atto non comporta impegno di spesa ma maggiori entrare ed avrà riflessi positivi sulla situazione finanziaria ed economica dell'Ente.
- **6. Di dichiarare**, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

7. Di dare atto che sensi del D.L 22 giugno	la presente 2012 n. 83,	deliberazione convertito in le	sarà pubblicata egge 7 agosto 2	a sul sito istitu: 2012 n. 134 .	zionale , ai

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano II Sindaco II Segretario Generale

PANTO' ANTONINO BERTINI GIUSEPPE Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li II Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/03/2017 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991. Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO